

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

**DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_  
 Nata/o a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
 Residente/domiciliato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via/Piazza/Largo \_\_\_\_\_ n\_\_\_\_  
 Identificata/o tramite \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
 Recapito telefonico \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/a, come sopra identificato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità,

**D I C H I A R O**

NELL'AMBITO DEL CONSENSO INFORMATO ALL'ATTO MEDICO PER PRESTAZIONE SANITARIA SU PAZIENTE MINORENNE E NELLA IPOTESI DI ASSENZA DI UN GENITORE PER LONTANANZA O IMPEDIMENTO CHE RENDA IMPOSSIBILE L'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ PER IL TRATTAMENTO SANITARIO

1) di essere genitore della/del Minore di età:

Nome e Cognome della/del paziente \_\_\_\_\_  
 Nata/o a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
 Identificata/o tramite \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_

2) di essere stata/o informata/o delle disposizioni che regolano l'espressione del Consenso alle prestazioni sanitarie per i figli minori di età, unite in allegato.

3) che il mio stato civile è il seguente:

stato libero                       coniugato/a                       vedovo/a                       separato/a                       divorziato/a

e in situazione di:

affidamento congiunto                       genitore affidatario                       genitore non affidatario

4) che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, l'altro genitore non può firmare il consenso perché assente per:

lontananza  
 impedimento  
 famiglia monogenitoriale  
 altro (specificare) \_\_\_\_\_

e che mi faccio garante di aver trasferito tutte le informazioni ricevute al genitore assente, che concorda con il consenso da me prestato

5) che, ai fini dell'applicazione della Legge del 08.02.2006 n. 54 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, art. 1 (Modifiche al codice civile), limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito:

che il sottoscritto esercita la potestà genitoriale separatamente  
 altro \_\_\_\_\_

6) altro: \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

La/Il dichiarante (firma per esteso e leggibile) \_\_\_\_\_

La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessata/ in presenza del sottoscritto/ \_\_\_\_\_  
 presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità

I Timbro e firma del medico

## INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI MINORI DI ETÀ'

Secondo il Codice civile, la potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, co. 2 c.c.) o da un solo genitore se l'altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla potestà.

### NORME DEL CODICE CIVILE

#### **Art. 155 - Provvedimenti riguardo ai figli<sup>(1)</sup>**

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.

*(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.*

#### **Art. 320 – Rappresentanza e amministrazione**

I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nati fino alla maggiore età o all'emanipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316 [...] (OMISSIS)

#### **Art. 316 – Responsabilità genitoriale<sup>(1)</sup>**

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minore, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

*(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 138 della L. 19 maggio 1975 n. 151 e poi modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.*

*(2) I commi 1, 2 e 3 della presente disposizione sono stati modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".*

#### **Art. 317 – Impedimento di uno dei genitori<sup>(1)</sup>**

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro<sup>(2)</sup>. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo<sup>(3)</sup>.

*(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 139 della L. 19 maggio 1975 n. 151*

*(2) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, let. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.*

*(3) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 1, let. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.*

#### **Art. 337- ter. - Provvedimenti riguardo ai figli<sup>(1)</sup>**

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero<sup>(2)</sup>.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. [...] (OMISSIS)

*(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.*

*(2) Comma riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".*